Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TERTENIA

CAPO 01 PRINCIPI GENERALI

ART. 01 (AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA)

01. IL COMUNE DI TERTENIA FA PARTE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLE COMUNITA' LOCALI DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA PROVINCIA DI NUORO.

02. IL COMUNE DI TERTENIA E' ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, SECONDO LE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE DI TERTENIA HA AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA AI SENSI DELL` ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE E NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI; LE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DEL DECENTRAMENTO, DELL`ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

05. NEL RISPETTO DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 E DEL PRESENTE STATUTO IL COMUNE ADOTTA I REGOLAMENTI IVI PREVISTI.

ART. 02 (DELIBERAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO SECONDO QUANTO STABILITO DAL COMMA 03 DELL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 02 , LETT. A) DELL` ARTT. 32 DELLA STESSA LEGGE.

02. LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO, SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE DELLO STESSO, AI SENSI DEL GIA' CITATO COMMA 03 DELL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .

ART. 03 (FINALITA')

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO; GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'. ATTIVA COMPETENZE IN MATERIA DI:

A) TUTELA DELLA SALUTE NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL COMUNE TUTELA IL DIRITTO ALLA SALUTE OPERA PER L`ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AD ANZIANI, MINORI, INABILI ED INVALIDI.

B) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L`AMBIENTE, TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

C) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA SARDA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI, INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L`ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI APPOSITE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI, NE CURA LO ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DOVRA' PREVEDERE, OLTRE CHE LE MODALITA' D`USO, ANCHE IL CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE.

D) ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI; REALIZZA PIANI DI SVILUPPO PER L`EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA; PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA; PREDISPONE STRUMENTI ADEGUATI PER LA VIABILITA', IL TRAFFICO ED I TRASPORTI.

E) SVILUPPO ECONOMICO COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L`ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL`APPARATO DISTRIBUTIVO; TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL`ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO LOCALE E TRADIZIONALE. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO L`ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

F) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

G) PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVE DELL`ENTE. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L`INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L`ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE E RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

H) SERVIZI PUBBLICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI;
- LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 04 (FORME DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA ED ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA)

01. AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE, IL COMUNE COOPERA CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

QUANTO DI SUA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE SECONDO FORME E MODALITA' STABILITE CON LEGGE REGIONALE; A TAL FINE PUO' AVANZARE PROPOSTE ALLA PROVINCIA CHE LE RACCOGLIE E COORDINA.
04. IL COMUNE UTILIZZA CRITERI E PROCEDURE, STABILITI CON LEGGE REGIONALE, PER LA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RILEVANTI AI FINI DELL`ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
REGIONALI.
05. IL COMUNE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI SECONDO LE NORME DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

CAPO 02 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 05 (PARTECIPAZIONE POPOLARE)
01. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA PER REALIZZARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE RICONOSCE CHE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SCELTE POLITICHE E ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER LO SVILUPPO DELLA VITA DEMOCRATICA.
03. IL COMUNE RICONOSCE CHE L`APPORTO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO, CHE NON ABBIANO FINE DI LUCRO, CON FINALITA' SOCIALI NEL CAMPO DEL SERVIZIO ALLA PERSONA NONCHE' PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE DEL COMUNE E DI TUTTI I CITTADINI, E' ELEMENTO FONDAMENTALE PER LE POLITICHE LOCALI.
04. IL COMUNE TENDE QUINDI A VALORIZZARE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE, CHE ABBIANO LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
05. IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINA IL RAPPORTO FRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO ARTT. 06 .
06. IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINA ALTRESI':
A) LE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE;
B) LE PROCEDURE PER L`AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI NONCHE' LE GARANZIE PER IL LORO TEMPESTIVO ESAME;
C) I REFERENDUM CONSULTIVI. SECONDO QUANTO DISPOSTO DAI SUCCESSIVI ARTT. 08 , 09 , 10 .

ART. 06 (RAPPORTI FRA IL COMUNE E LE FORME ASSOCIATIVE)
01. AL FINE DI OTTENERE CHIAREZZA DI RAPPORTI FRA I CITTADINI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E' NECESSARIO CHE LA STESSA ABBIA LA CONOSCENZA DELL`ESISTENZA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE INDICATE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DAL 01 COMMA DELL` ARTT. 06 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 E CHE
LE STESSE SIANO EFFETTIVAMENTE L`ESPRESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE.
02. A TAL SCOPO, LE FORME ASSOCIATIVE DEFINITE NEL COMMA 03 DEL PRECEDENTE ARTT. 05 CHE INTENDANO OPERARE SECONDO I FINI IVI
ESPLICITATI, DEVONO PRESENTARE ISTANZA AL COMUNE SOTTOSCRITTA DAL O DAI RAPPRESENTANTI DELLA MEDESIMA; NELL`ISTANZA DEVONO ESSERE
INDICATI I FINI CHE SI PROPONE LA FORMA ASSOCIATIVA, L`ELENCO DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, CHE OPERANO ALL`INTERNO DELLA
STESSA NONCHE' I NOMINATIVI DI COLORO CHE L`ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI HA DEMOCRATICAMENTE INDICATO QUALI RAPPRESENTANTI
DELL`ASSOCIAZIONE, ALLEGANDO ALL`ISTANZA UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAGLI STESSI CITTADINI PARTECIPANTI ALL`ASSEMBLEA DAL QUALE
RISULTINO LE PREDETTE INDICAZIONI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL`ISTANZA AL COMUNE, DOVRA' DELIBERARE L`ACCETTAZIONE O MENO
PREVIA RELAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA NELLA QUALE SIANO ESPLICITATE LE PROPOSTE DELLA STESSA GIUNTA NONCHE' LE SUE MOTIVAZIONI.
LE DELIBERAZIONI RELATIVE NON SONO SOGGETTE A CONTROLLO.
04. TRASCORSI 60 GIORNI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 SENZA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBIA DELIBERATO SULL`ARGOMENTO, L`ISTANZA SI
INTENDE ACCETTATA.
05. LE FORME ASSOCIATIVE, LE CUI ISTANZE SONO STATE ACCETTATE ANCHE PER DECORRENZA DEI TERMINI, DOVRANNO, OGNI ANNO, COMUNICARE AL
COMUNE LE VARIAZIONI NELLA RAPPRESENTANZA DELLE MEDESIME; LA MANCATA COMUNICAZIONE COMPORTERA' LA DECADENZA DELLA FORMA ASSOCIATIVA
DAI DIRITTI DEFINITI NEL PRESENTE E NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.
06. LE FORME ASSOCIATIVE COME SOPRA DENOMINATE, HANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI AL FINE DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI PER
POTER ESERCITARE LA LORO FUNZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL`ATTIVITA' COMUNALE; L`ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI E' DETERMINATO DAL
REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 11 .
07. LE STESSE FORME ASSOCIATIVE POSSONO PROPORRE PETIZIONI ED ISTANZE, FORMULARE PROPOSTE RELATIVE AI FINI CHE SI PROPONGONO E
INOLTRE POSSONO ESSERE SENTITE DALLA GIUNTA E/O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI PER L`ACQUISIZIONE DI PARERI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI
IN DISCUSSIONE ATTINENTI AL LORO FINE SOCIALE.
08. IL COMUNE PROVVEDERA' A METTERE IN ATTO TUTTI GLI ACCORGIMENTI AFFINCHE' LE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO
SIANO POSTE IN CONDIZIONE DI OPERARE AL MEGLIO.
09. IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' COMUNQUE, IN OGNI MOMENTO, REVOCARE LA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO ALLORQUANDO RITENGA, CON
ATTO MOTIVATO, CHE L`ATTIVITA' DELL`ASSOCIAZIONE NON RISPONDA AI FINI DICHIARATI.

ART. 07 (ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI
GIURIDICHE SOGGETTIVE)
01. QUANDO IL COMUNE INTENDE ADOTTARE ATTI CHE POSSONO INCIDERE SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, E' NECESSARIO CHE I TITOLARI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI TALE DIRITTO SIANO OPPORTUNAMENTE POSTI IN CONDIZIONE DI TUTELARLO.
02. A TALE SCOPO, IL SINDACO PROVVEDERA' AD INFORMARE, CON RACCOMANDATA A.R. IL TITOLARE DEL DIRITTO DELLE INTENZIONI DELL`AMMINISTRAZIONE.
03. ENTRO 20 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL`INFORMAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LO STESSO TITOLARE DEL DIRITTO SOGGETTIVO POTRA' PRESENTARE PROPRIE OSSERVAZIONI O PROPOSTE CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE POSSONO DANNEGGIARE ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SOGGETTIVI SIMILI.
04. LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, NON POTRANNO DELIBERARE SU QUESTIONI RIENTRANTI NELLA CASISTICA DEL PRESENTE ARTICOLO SENZA CHE SIA CONCLUSA LA PROCEDURA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI II E III.
05. LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, NEL DELIBERARE IN ORDINE ALL`ARGOMENTO, DOVRANNO ANCHE DECIDERE SULLE EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE AVANZATE DAL TITOLARE DEL DIRITTO ESPLICITANDONE LE MOTIVAZIONI.
06. SONO ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE ART. TUTTI QUEI CASI CHE, PUR INCIDENDO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SIANO DI INTERESSE PUBBLICO OPPURE TENDANO ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA'; SONO ALTRESI' ESCLUSI TUTTI QUEGLI ATTI LA CUI PROCEDURA PREVEDA PUBBLICAZIONI E DIRITTO DI OSSERVAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI INTERESSATI.

ART. 08 (FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE)
01. QUANDO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ADOTTARE ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA O DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE RIGUARDANO L`INTERA COLLETTIVITA' O COMUNQUE SIANO RITENUTI DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE, POTRA' PROVVEDERE ALL`INDIZIONE DI ASSEMBLEE PUBBLICHE; TALI ASSEMBLEE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATE.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NELL`ADOTTARE I PREDETTI ATTI, DOVRA' TENERE IN DEBITO CONTO LE RISULTANZE DELLE PREDETTE ASSEMBLEE QUANDO LE PROPOSTE EMERSE SIANO COMPATIBILI CON GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' E CON CRITERI DI BUONA AMMINISTRAZIONE OLTRE CHE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO.

ART. 09 (ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI)
01. TUTTI I CITTADINI, NONCHE' LE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 06 06 POSSONO PRESENTARE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIOR TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI CHE RIGUARDINO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
02. LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, DOVRANNO PRONUNCIARSI, CON ATTO MOTIVATO NON SOGGETTO A CONTROLLO, SULLE PREDETTE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE ENTRO 60 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE PRESENTATE SARANNO INSCRITTE DI DIRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DI CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10 (REFERENDUM CONSULTIVI)

01. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUANDO INTENDE DELIBERARE SU QUESTIONI DI GRANDE INTERESSE PER LA COLLETTIVITA', PUO' SOTTOPORRE L`ARGOMENTO A REFERENDUM CONSULTIVO PRIMA DI ADOTTARE IL RELATIVO ATTO.

02. IL REFERENDUM E' INDETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SOGGETTA A CONTROLLO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

03. LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, NON POTRANNO DELIBERARE IN DIFFORMITA' DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

04. IL REFERENDUM PUO' ANCHE ESSERE RICHIESTO DAI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE NELLA MISURA DEL 25% DEL CORPO ELETTORALE RILEVATO ALL`ATTO DELLA SUA RICHIESTA.

05. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DOVRA' RIGUARDARE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE DELIBERATE DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL`ULTIMO QUINQUENNIO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

08. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

09. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 11 (DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE DEI CITTADINI).

01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA O MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA' ESSERE EMANATO NEL RISPETTO DELLE NORME DETTATE DALLA LEGGE 07/08/1990 N. 241 CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EDI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

02. IL REGOLAMENTO PREDETTO DOVRA' ASSICURARE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARE IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEL RIMBORSO DEL COSTO DI PRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.
03. IL REGOLAMENTO STESSO INDIVIDUERA' I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
DETTERA' NORME PER ASSICURARE AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI ESAME DELLE
DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO, COME PREVISTO DALLA GIA' RICHIAMATA LEGGE 07/08/1990 N. 241 .
04. IL REGOLAMENTO DOVRA' ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCEDERE IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE.
05. L`AMMINISTRAZIONE ASSICURA L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 12 (DIFENSORE CIVICO)
01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO PER GARANTIRE L`IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALA, ANCHE DI SUA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL`AMMINISTRAZIONE
NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
03. IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINA L`ELEZIONE, LE PREROGATIVE, I MEZZI, I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE COME DISPOSTO DAI
SUCCESSIVI COMMI.
04. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ED E' SCELTO FRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE, PER PREPARAZIONE
ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-
AMMINISTRATIVA; L`ELEZIONE E' VALIDA SE IL CANDIDATO OTTIENE IL VOTO DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SEGUITO DI
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO.
05. QUALORA DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA RICHIESTA, RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE NELLA QUARTA
VOTAZIONE OTTENGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; SE NESSUNO DEI CANDIDATI OTTIENE LA
MAGGIORANZA RICHIESTA NELLA QUARTA VOTAZIONE, LA PROCEDURA RIPRENDE DI NUOVO ENTRO 30 GIORNI.
06. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE
LOCALI;
C) I MINISTRI DI CULTO;
D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DEGLI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O
IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO,
SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COSTITUISCA L`OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.
07. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL`UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D`UFFICIO.
08. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UN SECONDO MANDATO;
09. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: " GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE ".
10. L`ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO E' GRATUITO; ALLO STESSO SPETTA SOLO IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER L`ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
11. L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D`UFFICIO E DI QUANT`ALTRO NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO STESSO.
12. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL`AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO. PUO', ALTRESI', PROPORRE ED ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L`INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.
13. L`AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE SE IL CONTENUTO DELL`ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA SI RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL`ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.
14. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SULL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO O L`IMPARZIALITA' DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.
IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
15. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATE LE RELAZIONI E TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI SUGGERIMENTI, ADOTTA NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE UTILE LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA AL FINE DI OVVIARE AI RITARDI E ALLE IRREGOLARITA'.

CAPO 03 IL COMUNE

ART. 13 (FUNZIONI DEL COMUNE)

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA ALTRESI' , SECONDO LE NORME STABILITE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE.
02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE.
03. IN PARTICOLARE, LE FUNZIONI DEL COMUNE RIGUARDANO I SEGUENTI SETTORI ORGANICI, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE:
- SERVIZI SOCIALI;
- ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO;
- SVILUPPO ECONOMICO.

04. IL COMUNE ATTUA FORME DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER MEGLIO ESERCITARE LE PROPRIE FUNZIONI.
05. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AI SENSI DELL` ARTT. 10 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .
06. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE SIA NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.
07. LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA', AVVIENE ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 04 SERVIZI COMUNALI

ART. 14 (SERVIZI PUBBLICI COMUNALI)

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, RICORRENDO, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE SITUAZIONI, ALLE FORME PREVISTE DAL COMMA 03 DELL` ARTT. 22 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DOPO AVER APPROFONDITAMENTE VALUTATO TUTTE LE IMPLICAZIONI DI ORDINE SOCIALE ED ECONOMICO.

ART. 15 (AZIENDA SPECIALE)

01. L`AZIENDA SPECIALE DI CUI AL PUNTO C) DEL COMMA 03 DELL` ARTT. 22 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE CON PERSONALITA' GIURIDICA E AUTONOMIA IMPRENDITORIALE.

02. L`AZIENDA SPECIALE SI DISCIPLINA CON PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. CON LA DELIBERAZIONE DI ISTITUZIONE DELL`AZIENDA SPECIALE, IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DA CONFERIRE ALL`AZIENDA, ALLA DETERMINAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI DELL`AZIENDA NONCHE' ALLA DEFINIZIONE DELL`EVENTUALE TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE ALL`AZIENDA STESSA.

04. GLI ORGANI DELL`AZIENDA SONO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DI SEI MEMBRI;
- IL PRESIDENTE;
- IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. IL PRESIDENTE DELL`AZIENDA VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE; RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE RAGGIUNGERA' LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. SUBITO DOPO L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGERA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; RISULTERANNO ELETTI I SEI CANDIDATI CHE RACCOGLIERANNO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

07. IL DIRETTORE VERRA' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL`AZIENDA E SVOLGERA' ANCHE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLO STESSO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI DELL`AZIENDA SPECIALE:

- STATUTO E REGOLAMENTI E LE LORO VARIAZIONI;
- BILANCIO DI PREVISIONE E LE SUE VARIAZIONI;
- ATTI PROGRAMMATORI;
- CONTO CONSUNTIVO;
- PIANTA ORGANICA E LE SUE VARIAZIONI.

09. IL COMUNE ESERCITA LA VIGILANZA SULL`AZIENDA SPECIALE E NE VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

10. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RITENGA CHE L`AZIENDA NON INFORMI LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', REVOCHERA' LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDERA' NELLA STESSA SEDUTA ALLA NOMINA DI NUOVI AMMINISTRATORI SECONDO LE NORME DETTATE DAI PRECEDENTI COMMI. LA STESSA NORMA VERRA' APPLICATA NEL CASO DI NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO CONSUNTIVO.

11. NEL CASO IN CUI LA GESTIONE DELL`AZIENDA SPECIALE NON CHIUDA IN PAREGGIO COSI' COME PREVISTO DAL COMMA 04 DELL` ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA COPERTURA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ACCERTI I MOTIVI DEL DISAVANZO TENENDO CONTO DELLA RELAZIONE DEI REVISORI DELL`AZIENDA. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE ACCERTI CHE IL DISAVANZO SIA DA ADDEBITARE A GESTIONE NON OCULATA DEGLI AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA SPECIALE, DOVRA' PROVVEDERE ALLA LORO REVOCA NONCHE' ALLA NOMINA DI NUOVI AMMINISTRATORI NELLA STESSA SEDUTA.
12. AI SENSI DEL COMMA 08 DELL` ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SI APPLICANO AGLI AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA SPECIALE LA REVOCA O LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 16 (ISTITUZIONE)
01. L`ISTITUZIONE DI CUI AL PUNTO D) DEL COMMA 03 DELL` ARTT. 22 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE E CON AUTONOMIA GESTIONALE.
02. L`ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL`ISTITUZIONE SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.
03. CON LA DELIBERAZIONE DI COSTITUZIONE DELL`ISTITUZIONE, IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE DI DOTAZIONE DA CONFERIRE ALL`ISTITUZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI DELL`ISTITUZIONE NONCHE' ALLA DEFINIZIONE DELL`EVENTUALE TRASFERIMENTO DI PERSONALE DAL COMUNE ALL`ISTITUZIONE MEDESIMA.
04. GLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO:
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DI SEI MEMBRI;
- IL PRESIDENTE;
- IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
05. IL PRESIDENTE VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE; RISULTERA' ELETTO IL CANDIDATO CHE RAGGIUNGERA' LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
06. SUBITO DOPO L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGERA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; RISULTERANNO ELETTI I SEI CANDIDATI CHE RACCOGLIERANNO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
07. IL DIRETTORE SARA' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL`ISTITUZIONE E SVOLGERA' ANCHE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLO STESSO CONSIGLIO; LA SCELTA POTRA' ESSERE EFFETTUATA ANCHE ALL`ESTERNO DEI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL TRATTAMENTO ECONOMICO NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A QUELLO DEL PIU' ALTO LIVELLO PREVISTO DALLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE.
08. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI DELL`ISTITUZIONE:
- STATUTO E REGOLAMENTI E LORO VARIAZIONI;
- BILANCIO DI PREVISIONE E SUE VARIAZIONI;
- ATTI PROGRAMMATORI;
- CONTO CONSUNTIVO;
- PIANTA ORGANICA E SUE VARIAZIONI;
09. IL COMUNE ESERCITA LA VIGILANZA SULL`ISTITUZIONE E NE VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RITENGA CHE L`ISTITUZIONE NON INFORMI LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', REVOCHERA' LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PROVVEDERA', NELLA STESSA SEDUTA, ALLA NOMINA DI NUOVI AMMINISTRATORI SECONDO LE NORME DETTATE DAI PRECEDENTI COMMI. LA STESSA NORMA VERRA' APPLICATA NEL CASO DI NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO CONSUNTIVO.
11. NEL CASO IN CUI LA GESTIONE DELL`ISTITUZIONE NON CHIUDA IN PAREGGIO COSI' PREVISTO DAL COMMA 04 DELL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ACCERTI I MOTIVI DEL DISAVANZO TENENDO CONTO DI UNA RELAZIONE DEL REVISORE DEL COMUNE. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE ACCERTI CHE IL DISAVANZO SIA DA ADDEBITARE A GESTIONE NON OCULATA DEGLI AMMINISTRATORI DELL`ISTITUZIONE, DOVRA' PROVVEDERE ALLA LORO REVOCA NONCHE' ALLA NOMINA DI NUOVI AMMINISTRATORI NELLA STESSA SEDUTA.
12. AI SENSI DEL COMMA 08 DELL` ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , SI APPLICANO AGLI AMMINISTRATORI DELL`ISTITUZIONE LA REVOCA O LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

CAPO 05 - FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 17 (CONVENZIONI)

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI APPOSITE CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI PRESUPPONGONO L`INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI O DELLE FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE MEGLIO GESTITI IN TAL FORMA E CHE NON RICHIEDONO FIGURE PIU' COMPLESSE DI COOPERAZIONE, CON LA CONSEGUENTE CREAZIONE DI STRUTTURE PARTICOLARI.
03. NELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, SI DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO E, NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE STESSO, SI DOVRANNO DELINEARE CON CHIAREZZA LE MODALITA' DELLA GESTIONE; IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
04. IL COMUNE PARTECIPA A CONVENZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 03 DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 18 (CONSORZI)

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE, IN QUANTO COMPATIBILI, PER LE AZIENDE SPECIALI DALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , FACENDO RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL` ARTT. 24 DELLA STESSA LEGGE E DEL PRECEDENTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTT. 17 .
02. IL CONSORZIO HA PERSONALITA' GIURIDICA ED UNO STATUTO ADOTTATO DAI CONSIGLI DEGLI ENTI LOCALI CHE AD ESSO PARTECIPANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, AI SENSI DEL COMMA 02 DELL` ARTT. 25 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 . ANCHE LA CONVENZIONE DEVE ESSERE APPROVATA CON LE STESSE MODALITA'.
03. GLI ORGANI DEL CONSORZIO SONO:
- L`ASSEMBLEA COME DETERMINATA DAL COMMA 04 DELL` ARTT. 25 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 ;
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- IL PRESIDENTE;
- IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.
04. LA CONVENZIONE DOVRA', TRA L`ALTRO, PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO CHE SONO:
- IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE SUE VARIAZIONI;
- I PROGRAMMI DI INTERVENTO E LE LORO VARIAZIONI;
- IL CONTO CONSUNTIVO;
- IL REGOLAMENTO E LA PIANTA ORGANICA E LE LORO VARIAZIONI;
- GLI ATTI DI NOMINA DEGLI ORGANI.
05. IL COMUNE PARTECIPA A CONVENZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 03 DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
06. I CONSORZI COSTITUITI DIVENGONO GIURIDICAMENTE ESISTENTI NEL MOMENTO IN CUI, DOPO CHE ABBIANO ACQUISITO L`ESECUTIVITA' TUTTE LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO, LA CONVENZIONE MEDESIMA VENGA SOTTOSCRITTA DA TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI E PROVINCE PARTECIPANTI.
07. SI RICHIAMA IL COMMA 06 DELL` ARTT. 25 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 CHE FA DIVIETO DI COSTITUIRE PIU' DI UN CONSORZIO FRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE.

ART. 19 (ACCORDI DI PROGRAMMA)
01. AL FINE DI ELIMINARE I TEMPI MORTI CHE CARATTERIZZANO L`ESECUZIONE DI INTERVENTI, DI OPERE O DI PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO (STA TALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE), SI POSSONO PROMUOVERE " ACCORDI DI PROGRAMMI ".
02. QUALORA SI PRESENTINO LE CONDIZIONI PREDETTE PREVISTE DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 , IL SINDACO, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO AUTORIZZI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DEI SOPRA CITATI ACCORDI DI PROGRAMMA.
03. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL CONSEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA DEVONO ESSERE ASSUNTI NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI AL CITATO ARTT. 27 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA.
04. L`ACCORDO PER IL QUALE E' RICHIESTO IL CONSENSO UNANIME DEI PARTECIPANTI, POTRA' STABILIRE LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE, FISSARE I TEMPI DI REALIZZAZIONE, REGOLARE I FINANZIAMENTI E OGNI ALTRO ASPETTO.
05. LA VIGILANZA SULL`ESECUZIONE DELL`ACCORDO, ANCHE AI FINI DEGLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTERVENTI SOSTITUTIVI, E' REGOLATA DAL COMMA 06 DELL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .

CAPO 06 ORGANI DEL COMUNE

ART. 20 (ORGANI DEL COMUNE)

01. IN ARMONIA CON QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 30 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 , SONO ORGANI DEL COMUNE:
- IL CONSIGLIO COMUNALE;
- LA GIUNTA COMUNALE;
- IL SINDACO.

ART. 21 (IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. SI INTENDONO RIPETUTI DI COMMI 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 DELL` ARTT. 31 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 PER QUANTO RIGUARDA:
- L`ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI;
- LA DURATA IN CARICA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI;
- IL DIRITTO DI INIZIATIVA;
- IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI;
- LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI;
- LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

03. IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO REGOLERA' TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE AI PUNTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA OLTRE CHE OGNI ALTRA QUESTIONE CHE, A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIA UTILE PER UN MIGLIORE, SNELLO E PROFICUO LAVORO DEL CONSIGLIO STESSO NONCHE' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, LADDOVE ISTITUITE.

04. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ELENCATE NEL COMMA 02 DELL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 ED HANNO SPECIFICITA' DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, PRODUZIONE NORMATIVA E CONTROLLO DELL`ESECUTIVO.

ART. 22 (COMMISSIONI CONSILIARI)

01. SONO ISTITUITE LE COMMISSIONI CONSILIARI, COSTITUITE NELL`AMBITO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON CRITERIO PROPORZIONALE. IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IL NUMERO E LA MATERIA DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI, IL NUMERO DEI COMPONENTI DELLE STESSE E NE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI LAVORO.

ART. 23 (LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI AD ASSESSORI, NEL NUMERO DI SEI, ANCHE I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.
04. LE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO DEFINITE DALL` ARTT. 35 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 ED HANNO CARATTERE GENERALE; ALLA GIUNTA STESSA VIENE RIMESSA INTERAMENTE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

ART. 24 (ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)
01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI; TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI DI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE, COME PRECISATO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA DELLA LEGGE.
02. L`ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DAL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
03. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 .
04. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL 04 COMMA DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
05. LE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO DISPOSTE COME PREVISTO DAL 05 COMMA DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 E LE ADUNANZE SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA. TALE DECADENZA HA EFFETTO DALL`ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 25 (COMPETENZE DEL SINDACO)
01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL`ESECUZIONE DEGLI ATTI.
02. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
03. LO STESSO SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
04. IL SINDACO STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE I CONTRATTI GIA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONCLUSI.
05. IL SINDACO E' INOLTRE COMPETENTE A COORDINARE GLI ORARI DEI SERVIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SECONDO I FINI E CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL COMMA 03 DELL` ARTT. 36 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .
06. IL SINDACO PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO LO STESSO NON RISPETTI IL TERMINE PREVISTO DALLA LETTERA N) DEL 02 COMMA DELL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 ; LE NOMINE VANNO EFFETTUATE NEL RISPETTO E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL 05 COMMA DELL` ARTT. 36 DELLA STESSA LEGGE.
07. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 26 (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE ALLE AZIONI DI CUI AL COMMA 01 DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 E ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL COMMA 02 DELLO STESSO ARTICOLO.
02. IL SINDACO, NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA DELLO STATO, DEVE ATTENERSI ALLE NORME DETTATE DALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
03. IL SINDACO PUO' DELEGARE, AI SENSI DEL 06 COMMA DELL` DELL` ARTT. 38 DELLA PREDETTA LEGGE, LE FUNZIONI COMUNALI DI COMPETENZA STATALE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE CON ESCLUSIONE DEL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

ART. 27 (VICE SINDACO ED ASSESSORE ANZIANO)
01. IL SINDACO PUO' NOMINARE UN VICE SINDACO CHE LO SOSTITUISCE IN OGNI SUA FUNZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO; IL VICE SINDACO DEVE ESSERE SCELTO TRA GLI ASSESSORI ED ASSUME ANCHE LE FUNZIONI DI ASSESSORE DELEGATO.
02. DELLA NOMINA DEVONO ESSERE INFORMATI IL PREFETTO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL VICE SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 RELATIVO ALLE ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.
04. L`ASSESSORE ANZIANO, ESSENDO LA GIUNTA COMUNALE ELETTA CON UNICA VOTAZIONE, E' QUELLO PIU' ANZIANO IN ETA' E SOTTOSCRIVE I VERBALI DI DELIBERAZIONE ASSUNTE DALLA GIUNTA, UNITAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 28 (MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)
01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON COMPORTA LE DIMISSIONI DEL SINDACO.
02. IL SINDACO ELA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.
05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

CAPO 07 UFFICI E PERSONALE
ART. 29 (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)
01. LA CAPACITA' DI AUTOORGANIZZAZIONE DERIVA DALL`AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA.
02. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
- LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN CONFORMITA' AI CRITERI ED AI PRINCIPI DEFINITI DAL PRESENTE STATUTO.
03. I CRITERI AI QUALI DOVRA' ISPIRARSI LA LOGICA ORGANIZZATIVA SONO L`AUTONOMIA, LA FUNZIONALITA', L`ECONOMICITA' DI GESTIONE MENTRE I PRINCIPI SONO LA PROFESSIONALITA' E LA RESPONSABILITA'.
04. COSTITUISCE ALTRESI' ELEMENTO ESSENZIALE LA FORMAZIONE DELLA RISORSA UMANA NELL`AMBITO DI UN CONTINUO MONITORAGGIO DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI AI CITTADINI SOTTO IL PROFILO DELL`EFFICIENZA E DELL`EFFICACIA.
05. I PRINCIPI SUI QUALI SI FONDA L`ORGANIZZAZIONE COMUNALE SONO:
- L`ATTIVITA' PER PROGETTI;
- IL METODO DI PROGRAMMAZIONE;
- L`INTEGRAZIONE FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEI SETTORI E DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- LA MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE;
- IL MONITORAGGIO PERMANENTE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI;
- L`APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA;
- LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO, ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE, ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI;
- LE CONFERENZE DI SERVIZIO;
- LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE;
06. PER UNA MODERNA E FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE, L`AMMINISTRAZIONE ADOTTERA' TUTTE LE METODOLOGIE E LE TECNOLOGIE PIU' IDONEE PER RENDERE EFFICIENTE ED EFFICACE L`AZIONE AMMINISTRATIVA.
07. IN PARTICOLARE, SARANNO ADOTTATI METODI E TECNICHE PER:
- IL CONTROLLO DI GESTIONE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- LA CONTABILITA' ANALITICA;
- L`AUTOMAZIONE NEGLI UFFICI E NEI SERVIZI.

08. IL COMUNE INFORMERA' I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DEMOCRATICAMENTE INDIVIDUATI SUGLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDINO IL PERSONALE, L`ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, RIMANENDO ESCLUSA OGNI FORMA DI INGERENZA SU SCELTE DI MERITO CHE ESULANO DAI CAMPI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 30 (STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO)

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, SECONDO QUANTO DEFINITO DAL PRESENTE STATUTO E SECONDO IL PROPRIO ORDINAMENTO NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

03. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

04. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO, ALL`INIZIO DI OGNI ANNO, DAL PERSONALE COMUNALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 31 (SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, CHE OPERA SECONDO QUANTO STABILITO DALL` ARTT. 52 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DALLO STESSO, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L`ATTIVITA', CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 32 (RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL`ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'; I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IN CUI IL COMUNE NON ABBIA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.
03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA,
UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, LADDOVE ESISTENTE.

CAPO 08 FINANZA E CONTABILITA'
ART. 33 (FINANZA LOCALE)
01. L`ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE, COME FISSATO DAL 01 COMMA DELL` ARTT. 54 DELLA LEGGE 08/06/90 N.
142 .
02. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE E' ENTE LOCALE CON POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE COME DISPOSTO
DAL COMMA 03 DEL PREDETTO ARTT. 54 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 ;
04. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA COME DISPOSTO DAL 04 COMMA DELL` ARTT. 54 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
05. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI E SONO RIPARTITI COME DISPOSTO DAL COMMA 05 DELL`
ARTT. 54 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
06. LO STATO ASSEGNA SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.
07. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE
ERARIALE PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
08. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA; IL COMUNE DETERMINA
PER I SERVIZI PUBBLICI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI, ANCHE IN MODO GENERALIZZATO.
09. QUALORA LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, OVVERO FISSINO PREZZI
E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEVONO GARANTIRE AL COMUNE STESSO LE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.
10. LO STATO DETERMINA ALTRESI' UN FONDO NAZIONALE ORDINARIO E SPECIALE PER GLI INVESTIMENTI SECONDO QUANTO DISPOSTO DAI COMMI 09 ,
10 , E 11 DELL` ARTT. 54 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
11. LA REGIONE DEVE GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL`ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO.

ART. 34 (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 01 DELL`
ARTT. 55 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .
02. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

UNIVERSALITA', DELL` INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO COMUNALE E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA EDI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.
04. IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
05. GLI IMPEGNI DEVONO ESSERE ASSUNTI CON L`ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA; SENZA TALE ATTESTAZIONE L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO.
06. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
07. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI RAGGIUNTI AI PROGRAMMI E AGLI OBIETTIVI ED IN TERMINI DI COSTI BENEFICI.
08. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.

ART. 35 (I CONTRATTI DEL COMUNE)
01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEL COMUNE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE I CONTENUTI PREVISTI DAL COMMA 01 DELL` ARTT. 56 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 :
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PER L`AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.
02. IL COMUNE SI ATTIENE, ALTRESI', ALLA NORMATIVA C.E.E. IN MATERIA DI CONTRATTI, VIGENTE NELL`ORDINAMENTO ITALIANO.
03. IL COMUNE PROVVEDE A REGOLARE LA MATERIA CON APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DELL`ENTE.

ART. 36 (IL REVISORE DEL CONTO)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEL CONTO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEGLI ALBI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA.
02. IL REVISORE DEL CONTO DEVE ESSERE SCELTO TRA GLI ISCRITTI:
A) NEI RUOLI DEI REVISORI UFFICIALI DEL CONTO;
B) NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
C) NELL`ALBO DEI RAGIONIERI.
03. IL REVISORE DEL CONTO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
04. IL REVISORE DEL CONTO HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.
05. IL REVISORE DEL CONTO, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO ED AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', COLLABORA COL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA ALL`ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO.
06. NELLA MEDESIMA RELAZIONE IL REVISORE DEL CONTO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
07. IL REVISORE DEL CONTO RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO; OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEL COMUNE, NE RIFERIRA' IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37 (FORME DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE)
01. IL PRESENTE STATUTO PREVEDE LE SEGUENTI FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE:
A) TRIMESTRALMENTE LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE DI CASSA CHE DIA CONTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE; IN DETTA RELAZIONE DEVE ESSERE DIMOSTRATA IN PARTICOLAR MODO LA RISPONDENZA DELL`ANDAMENTO DELLE ENTRATE RISPETTO ALLA PREVISIONE; IL FLUSSO DI SPESA NONCHE' LA SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI; NEL CASO IN CUI I RISULTATI TRIMESTRALI MOSTRINO SEGNI TENDENZIALMENTE NEGATIVI, LA GIUNTA DEVE INDICARE AL CONSIGLIO LE LINEE CHE INTENDE ASSUMERE PER PORTARE LA GESTIONE ENTRO I LIMITI DEL PAREGGIO.
B) SEMESTRALMENTE LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE CHE PONGA A CONFRONTO, IN MODO ANALITICO, LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CON GLI ATTI ATTUATIVI ASSUNTI DALLA STESSA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA;
C) ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO, LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO LO STATO DEGLI INVESTIMENTI IN CORSO DA PARTE DEL COMUNE METTENDO IN LUCE, PER OGNI INTERVENTO, GLI ATTI CHE NE HANNO AUTORIZZATO L`EFFETTUAZIONE, L`IMPORTO ED I MODI DI FINANZIAMENTO, LA O LE DITTE APPALTATRICI, LO STATO DEI LAVORI O DELLE REALIZZAZIONI NONCHE' L`IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE AD OGNI ALTRA NOTIZIA CHE SI RENDESSE UTILE.
02. LE RELAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE INVIATE AI CONSIGLIERI UNITAMENTE ALLA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE NEL CUI ORDINE DEL GIORNO SONO ISCRITTE.
03. ALLE RELAZIONI PUO' SEGUIRE UN DIBATTITO TENDENTE UNICAMENTE A FORNIRE LE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEI CONSIGLIERI CON ESCLUSIONE DI OGNI FORMA DI RIDISCUSSIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE GIA' EFFETTUATE CON IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E CON LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
04. LE RELAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DANNO LUOGO A DELIBERAZIONI DI PRESA D`ATTO NON SOGGETTE A CONTROLLO.
05. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:
A) PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI E SINGOLI SERVIZI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORE ED ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO ED ASSESSORI, ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

CAPO 09 RESPONSABILITA'

ART. 38 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA')

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI COMMI 01 E 04 DELL` ARTT. 58 DELLA LEGGE 08/06/90 N. 142 .

CAPO 10 PUBBLICITA' DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

ART. 39 (PUBBLICITA' DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE)

01. IL PRESENTE STATUTO, NONCHE' LE SUE MODIFICAZIONI, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO, NONCHE' LE SUE MODIFICAZIONI, ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.